



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 284 del 06/10/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA NEL QUARTIERE VENEZIA E NELL'AREA DI PIAZZA XX SETTEMBRE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il quartiere Venezia e l'area di Piazza XX Settembre sono interessati da un fenomeno di aggregazione notturna, favorito dalla presenza di numerosi locali di somministrazione, legato alla cosiddetta *movida*, che si caratterizza per la presenza di un elevato numero di persone che stazionano all'esterno degli esercizi pubblici, occupando la pubblica via e trattenendosi in loco fino a tarda ora,
- al suddetto fenomeno si accompagnano comportamenti di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti, i quali hanno sistematicamente sollecitato interventi volti alla loro tutela;
- sono stati segnalati episodi di degrado legati all'abbandono, su suolo pubblico e privato, di rifiuti attinenti al consumo di bevande quali bicchieri e bottiglie;
- le aree di cui si tratta sono state spesso oggetto di richieste di intervento, da parte dei residenti, ai vari organi di polizia e all'Amministrazione Comunale, per episodi di disturbo della quiete pubblica nonché pregiudizievoli per il decoro e per l'igiene pubblica;

VISTI i diversi esposti pervenuti all'Amministrazione Comunale da parte di residenti per il disturbo da rumore nel quartiere Venezia, i quali hanno evidenziato diverse forme di alterazione della quiete pubblica per presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti poco rispettosi dell'ambiente e delle condizioni di igiene e decoro dello stesso, verificatisi soprattutto in orario serale e notturno;

VISTE le richieste che, a seguito degli esposti di cui si tratta, l'Amministrazione Comunale ha rivolto ad A.R.P.A.T. per l'effettuazione di misure fonometriche nelle aree sopra indicate;

PRESO ATTO della comunicazione di A.R.P.A.T., acquisita in a.c. al prot. n. 92227 del 30/7/2021, relativa alle misure fonometriche eseguite dal Settore Agenti Fisici in data 10 Luglio 2021 nel quartiere Venezia - Scali delle Ancore, la quale riferisce che:

- *“la misura effettuata in facciata all'esponente ha permesso di determinare un livello di immissione riferito al periodo notturno non inferiore a 65 dB(A). [...] Tale livello, che comunque sottostima il reale livello di immissione dell'area, risulta nettamente superiore al*

limite assoluto d'immissione che per l'area oggetto di indagine nel periodo notturno è di 55 dB(A)";

PRESO ATTO del provvedimento ordinativo dirigenziale del 7 settembre u.s., rivolto ad uno specifico esercizio di somministrazione ubicato nella zona del quartiere della Venezia, finalizzato al contenimento delle emissioni rumorose;

CONSIDERATE inoltre le valutazioni effettuate da A.R.P.A.T. in conseguenza di ulteriori misure fonometriche rilevate in data 03/09/2021 nei pressi della Fortezza Nuova, che *“ipotizzano un sicuro superamento del limite di emissione nel periodo notturno”*;

VISTA la Decisione della Giunta Comunale n. 241 del 17/9/2021 avente ad oggetto *“Avvio della revisione del piano comunale di classificazione acustica (PCCA) e del conseguente Regolamento comunale delle attività rumorose e modalità di rilascio delle deroghe al limite di zona”* adottata a seguito di rapporto del Dirigente del Settore Ambiente di cui alla nota prot. n. 107535 del 9/9/2021 con la quale sono state adottate misure per il contenimento delle problematiche acustiche per il quartiere della Venezia;

PRESO ATTO della petizione, pervenuta all'Amministrazione Comunale in data 14/9/2021, con la quale un gruppo di cittadini residenti nelle zone di cui si tratta, nel denunciare gli effetti negativi della *movida* sulla vivibilità, richiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di provvedimenti atti a tutelare il loro riposo e la loro sicurezza;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che le aree di cui si tratta, in considerazione del numero di esercizi di somministrazione presenti e la conseguente alta concentrazione di avventori che in orario serale e notturno affollano le vie dell'intero perimetro - rappresentato nella planimetria allegata (parte integrante del presente atto) - risultano interessate da situazioni di inquinamento acustico diffuso;

CONSIDERATO che il persistere di una situazione di disturbo da rumore costituisce pregiudizio al benessere psico-fisico dei residenti;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità dell'adozione di ulteriori azioni urgenti mirate a superare la situazione di pregiudizio alla vivibilità urbana venutasi a creare, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

VISTA la L. 26/10/1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

VISTA la Legge Regionale n.89/1998 *“Norme un materia di inquinamento acustico”*;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - e specificamente il comma 5, il quale prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*

CONSIDERATO che l'inquinamento acustico, secondo la definizione normativa della L. 447/1995, costituisce pericolo per la salute umana;

DATO ATTO della necessità di adottare misure volte a contemperare gli interessi pubblici e privati coinvolti e nell'ottica di una più ampia cautela a tutela del riposo e della sicurezza dei residenti delle zone interessate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra indicato, adottare provvedimenti che disincentivino situazioni di eccessiva aggregazione serale e notturna e favoriscano, nell'immediato, il ripristino delle condizioni di vivibilità e decoro urbano nell'area di cui si tratta, quali la limitazione dell'orario di apertura delle attività di somministrazione all'aperto e il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico;

ORDINA

dal giorno **8 ottobre 2021** al giorno **7 novembre 2021**

il divieto di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico dalle ore 00.00 alle ore 6,00 nell'area del Quartiere della Venezia e di Piazza XX Settembre indicate nella planimetria allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMA

Tutti gli esercizi di somministrazione al tassativo rispetto del Disciplinare comunale per la concessione dei dehors, con particolare riferimento all'orario di chiusura delle attività di somministrazione all'aperto nel quale sono comprese le operazioni necessarie a riunire e porre in sicurezza gli arredi;

DEMANDA

- al Settore Polizia Locale di provvedere ad una attenta verifica circa l'ottemperanza alla presente ordinanza;
- all'Ufficio Stampa di provvedere alla più ampia diffusione del presente provvedimento;

AVVISA

Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato (come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007).

DISPONE

- la trasmissione di copia del presente atto, per quanto di competenza a:
 - Prefetto della Provincia di Livorno,
 - Questura di Livorno,
 - Comando Carabinieri,
 - Comando Guardia di Finanza,
 - Settore Polizia Locale,
 - Comune di Livorno, Ufficio Stampa;
- la trasmissione di copia del presente atto, per eventuali attività di competenza a:
 - A.R.P.A.T., Area Vasta Costa, Dipartimento Provinciale di Livorno,

- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza, a:
 - Comune di Livorno, Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa,
 - Comune di Livorno, Ufficio Polizia Amministrativa.

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente Atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno li, 06/10/2021

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.